

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI CASSANO ALL'IONIO E' ENTE AUTONOMO SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E DELLE NORME FISSATE DALLE LEGGI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

TERRITORIO, SEDE, SEGNI DISTINTIVI

01. IL TERRITORIO SI ESTENDE PER KMQ 155 E CONFINA: A NORD CON I COMUNI DI FRASCINETO, CIVITA, FRANCAVILLA MARITTIMA E VILLAPIANA; AD EST CON IL MARE IONIO; A SUD CON I COMUNI DI CORIGLIANO CALABRO E DI SPEZZANO ALBANESE; AD OVEST CON IL COMUNE DI CASTROVILLARI.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO IN CASSANO. SONO, ALTRESI', SEDI DEL COMUNE LE DELEGAZIONI MUNICIPALI DI LAUROPOLI, DORIA E SIBARI. ALTRE DELEGAZIONI POSSONO ESSERE ISTITUITE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, E REGOLARMENTE RICONOSCIUTI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

04. IL LORO USO VERRA' DISCIPLINATO NEL REGOLAMENTO, OVE SARANNO PREVISTE LE RELATIVE MODALITA' DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E/O AL DI FUORI DI ESSO.

05. IL COMUNE SI DOTA DI UN BOLLETTINO UFFICIALE SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CULTURALE, CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO, NONCHE' GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

02. FAVORISCE IL COORDINAMENTO E LA COLLABORAZIONE CON LA REGIONE, LA PROVINCIA, I COMUNI LIMITROFI, LE ISTITUZIONI CULTURALI, RELIGIOSE ED ECONOMICHE E CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI E PROFESSIONALI.

03. PROMUOVE STUDI E RICERCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, SUL PATRIMONIO ARTISTICO, PAESAGGISTICO, EDILIZIO, SUI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DEL SUO TERRITORIO.

04. CONCORRE A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON ENTI LOCALI DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI.

05. PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI AL FINE DI CONSEGUIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELLA

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA URBANA ADEGUATI ALLA PLURALITA' DI ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI.

06. ASSUME, PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PROPRIE FINALITA', LA PROGRAMMAZIONE COME METODO DI INTERVENTO E DEFINISCE GLI OBIETTIVI DELLA PROPRIA AZIONE MEDIANTE PIANI, PROGRAMMI GENERALI E PROGRAMMI SETTORIALI, COORDINATI CON GLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE.

07. LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA, L'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, L'INFORMAZIONE, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE SEDI E NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, GARANTISCONO L'IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE, PREDISPONENDO IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE

RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE, DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI, AGLI INVALIDI, AI PORTATORI DI HANDICAPS, AI TOSSICODIPENDENTI E AGLI IMMIGRATI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA GLI ATTI ED INDIVIDUA GLI STRUMENTI NECESSARI A CONSERVARE, DIFENDERE E VALORIZZARE L'AMBIENTE E AD ELIMINARE LA CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE, A NORMA DI LEGGE.

02. TUTELA, ALTRESI', IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI, PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE IN OGNI SUA ESPRESSIONE.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA', IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI RICREATIVE E SPORTIVE, NONCHE' PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, IMPIANTI

E SERVIZI.

04. LE MODALITA' PER L'UTILIZZO DI TALI STRUTTURE O IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMICHE E SOCIALI.

02. REALIZZA, A NORMA DI LEGGE, PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALLA CASA.

03. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI EVENTUALI PUBBLICHE CALAMITA'.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI CONTERMINI E LE ALTRE ISTITUZIONI, PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE ED IN PARTICOLARE:

A) COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E GARANTISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO;

B) PROMUOVE PROGRAMMI ATTI A FAVORIRE LO SVILUPPO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE SOPRATTUTTO NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLA INNOVAZIONE, PER ASSICURARE L'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE QUELLA GIOVANILE, E LA CRESCITA DI NUOVE PROFESSIONALITA';

C) FAVORISCE CON INIZIATIVE CULTURALI ED ARTISTICHE IL RILANCIO DEL TURISMO, STIMOLANDO LA CREAZIONE, IL RINNOVAMENTO E LA MODERNIZZAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI;

D) TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO E TRADIZIONALE;

E) INCORAGGIA E SOSTIENE L'ASSOCIAZIONISMO LA COOPERAZIONE E LE FORME DI AUTOGESTIONE TRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE-TERRITORIALE

01. IL COMUNE, PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI E DEI PROGRAMMI DI CUI AL COMMA 06 DELL' ARTT. 03 DEL PRESENTE STATUTO, RICERCA L'APPORTO DEI SINDACATI E DELLE ISTITUZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI.

TITOLO 02

FORME DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

ART. 10

PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE ASSICURA LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO

I PRINCIPI DETTATI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DELL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. ALLO SCOPO DI PERVENIRE AD UNA APPROFONDATA CONOSCENZA NEI DIVERSI CAMPI DI ATTIVITA' E DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE,IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DI "CONSULTE COMUNALI" PER CONSENTIRE L'ACQUISIZIONE DI:

- PARERI CONSULTIVI SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE;
- RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE RELATIVE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI E AGLI ATTI DEL COMUNE.

03. AI FINI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI E' ISTITUITO, PRESSO IL COMUNE, L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI, DELLE ISTITUZIONI COSTITUENTI LE CONSULTE PREDETTE. L'ALBO E' ISTITUITO DAL SINDACO SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. NUOVE ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI SONO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA RICHIESTA DI PARERI, DI CUI AI COMMA 02 E 03 DEL PRESENTE ARTICOLO, DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' OBBLIGATORIA NELLE SEGUENTI MATERIE:

- PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI;
- STRUMENTI URBANISTICI E COMMERCIALI;
- PIANO DEI TRASPORTI E DEL TRAFFICO;
- PIANO DELLO SVILUPPO SCOLASTICO.

05. E' COSTITUITO IL "FORUM GIOVANILE" DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, DAI GIOVANI PRESENTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE E DEL VOLONTARIATO. IL "FORUM GIOVANILE" RAPPRESENTA IL REFERENTE DEL COMUNE PER LE POLITICHE GIOVANILI.

06. E' COSTITUITO "L'OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE FEMMINILE" DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI FEMMINILI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, PER ESPRIMERE ISTANZE E PROPOSTE RELATIVE ALLE POLITICHE FEMMINILI.

07. E' COSTITUITO "L'OSSERVATORIO DELLA CONDIZIONE DEGLI ANZIANI" DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI DEGLI ANZIANI, CHE NE FACCIANO RICHIESTA, PER ESPRIMERE ISTANZE E PROPOSTE RELATIVE ALLE PROBLEMATICHE DELLA TERZA ETA'.

08. E' FATTO OBBLIGO AL COMUNE DI ACQUISIRE IL PARERE PREVENTIVO DEL "FORUM GIOVANILE", "DELL'OSSERVATORIO FEMMINILE" E "DELL'OSSERVATORIO DEGLI ANZIANI" OGNI QUALVOLTA VENGONO TRATTATE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE E, CHE, COMUNQUE, CONCERNINO LE RELATIVE RICHIESTE ED ESIGENZE.

09. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI COMPOSIZIONE DELLE "CONSULTE COMUNALI", DEL "FORUM GIOVANILE", "DELL'OSSERVATORIO FEMMINILE", "DELL'OSSERVATORIO DEGLI ANZIANI" E LE FORME DI PARTECIPAZIONE.

10. IL COMUNE ISTITUISCE NEL BILANCIO DI PREVISIONE UN APPOSITO CAPITOLO DI SPESA PER FINANZIARE INIZIATIVE O CAMPAGNE VOLTE AD AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE GIOVANILI, FEMMINILI E DELLA TERZA ETA'. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DI TALE FONDO.

ART. 11

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' REGOLATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI E PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO STESSO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 12

COMUNICATO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE, NELLA QUALE DEBBONO ESSERE INDICATI:

A) L'UFFICIO ED IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;

C) LE MODALITA' CON CUI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA, PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE A), B) E C) DEL COMMA PRECEDENTE, NELLE FORME CHE RITERRA' LE PIU' IDONEE.

ART. 13

DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI

01. TUTTI I CITTADINI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA, ALTRESI', IL DIRITTO DEI CITTADINI DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI DI PRODUZIONE E NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO DALLA LEGGE 07.08.90 , N. 241 .

03. AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI SUGLI ATTI, SUI PROVVEDIMENTI E SULL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, E' ISTITUITO IDONEO UFFICIO PRESSO IL QUALE SONO FORNITE TUTTE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE, NONCHE' LA ISTITUZIONE DI UN TELEFONO INFORMAZIONE, LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DEI DIRITTI DEL CITTADINO, LA PUBBLICAZIONE DI UNA GUIDA DEI SERVIZI.

ART. 14

TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

01. PER GARANTIRE LA TRASPARENZA E LA CONTROLLABILITA' DELLA PROPRIA AZIONE, IL COMUNE RENDE PUBBLICI, A MEZZO STAMPA E CON ALTRI IDONEI STRUMENTI DI INFORMAZIONE:

A) IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO;

B) I CRITERI E LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI ED ALTRI INCENTIVI DI

QUALSIASI GENERE A PERSONE, ENTI, ISTITUZIONI, CHE COMUNQUE DEVONO ESSERE DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO;

C) I CRITERI E LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI;

D) I CRITERI E LE MODALITA' PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI E PER I CONTRATTI IN GENERALE;

E) GLI AGGIUDICATARI DI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE E I FORNITORI DI BENI E SERVIZI;

F) I CRITERI DI ASSUNZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE, I BANDI DI CONCORSO E L'ELENCO DEGLI EVENTUALI ASSUNTI.

ART. 15

ISTITUZIONE E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE IL RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NONCHE' DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI, SEGNALANDO ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI NON POSSONO RIVOLGERE RICHIESTE D'INTERVENTO AL DIFENSORE CIVICO.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI OTTENERE ATTI, DOCUMENTI E NOTIZIE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA, SENZA LIMITI DI SEGRETI DI UFFICIO. EGLI HA L'OBBLIGO DI MANTENERE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE RICEVUTE.

05. HA LIBERO ACCESSO AGLI UFFICI CONSULTANDO, PER IL TRAMITE DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE, GLI ATTI E LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA.

06. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

07. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI VIOLAZIONI DI NORME DI LEGGE, HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALLA AUTORITA' COMPETENTE.

08. IL SEGRETARIO GENERALE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE AL DIFENSORE CIVICO TUTTE LE DELIBERAZIONI ASSUNTE RISPETTIVAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA.

ART. 16

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO

SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SULLA BASE DI UNA LISTA FORMATA DA CITTADINI, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO SUCCESSIVO, LA CUI CANDIDATURA E' SOTTOSCRITTA DA ALMENO CINQUECENTO ELETTORI. LE FIRME DEI PRESENTATORI DEVONO ESSERE AUTENTICATE A NORMA DI LEGGE.

E' AMMESSA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA CANDIDATURA. LA VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA, VIENE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI ISTITUZIONALI", PREVIO PARERE MOTIVATO DEL SEGRETARIO GENERALE.

02. SE DOPO TRE VOTAZIONI NESSUN CANDIDATO OTTIENE LA PREDETTA MAGGIORANZA, SI PROCEDE AL BALLOTTAGGIO TRA I DUE CANDIDATI CHE HANNO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA TERZA VOTAZIONE ED E' PROCLAMATO ELETTO CHI ABBA CONSEGUITO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO 90 GIORNI PRIMA DALLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO 30 GIORNI. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO 30 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO E FISSA LA DATA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA PER L'ELEZIONE ED I RELATIVI ADEMPIMENTI.

ART. 17

REQUISITI

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO FRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DA ALMENO DUE ANNI CHE, FORNITI DI COMPROVATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERIETA' DI GIUDIZIO.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE:

- A) COLORO CHE VERSANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E DI QUARTIERE;
- C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;
- D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE;
- E) I CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE;
- F) PARENTI ED AFFINI AI CONSIGLIERI COMUNALI ENTRO IL TERZO GRADO;
- G) I SEGRETARI ED I COMPONENTI DI ORGANISMI DIRETTIVI DEI PARTITI.

ART. 18

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON PUO' ESSERE RICONFERMATO.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTT. 50 , COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO PER LA DECADENZA DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO PER GRAVI MOTIVI CONNESSI

ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 19

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.
02. ALL'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON IL DIFENSORE CIVICO, NELL'AMBITO DEL RUOLO UNICO DEL PERSONALE COMUNALE.
03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UNA INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE A QUELLA PERCEPITA DAL SINDACO.

ART. 20

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:
 - A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO QUALORA, IN ESITO AGLI ACCERTAMENTI ED ALL'INDAGINE SVOLTA, RITENGA FONDATA LA RICHIESTA DEI CITTADINI SOLLECITANDONE L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO LESIVO O DEL COMPORTAMENTO DELL'ATTO DOVUTO;
 - B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL SEMESTRE, SEGNALANDO I CASI DI RITARDI O IRREGOLARITA' PER LA TRATTAZIONE DI PRATICHE PRESSO GLI ORGANI COMUNALI;
 - C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 21

FORME DI CONSULTAZIONE

01. I CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, PER ESPORRE NECESSITA' COLLETTIVE E/O PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI, POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI, ISTANZE ED AVANZARE PROPOSTE AL SINDACO, CHE LE TRASMETTE ALL'ORGANO COMPETENTE. IL SINDACO E LA GIUNTA RISPONDONO, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE STESSE, CON DECISIONE MOTIVATA. IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA LE PETIZIONI, LE PROPOSTE E LE ISTANZE SECONDO MODALITA' STABILITE DAL PROPRIO REGOLAMENTO. NEL CASO IN CUI LA PETIZIONE, LA PROPOSTA O L'ISTANZA, SIA STATA SOTTOSCRITTA DA ALMENO 200 CITTADINI DI ETA' SUPERIORE A 16 ANNI, E RESIDENTI NEL COMUNE, IL CONSIGLIO LA DISCUTE ENTRO 60 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINA LE MODALITA' DI TALI PETIZIONI, ISTANZE E PROPOSTE.
02. IL COMUNE, INOLTRE, FAVORISCE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI STUDENTI ANCHE IN ETA' INFERIORE AI 18 ANNI, PURCHE' ISCRITTI AD ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO O AD UNIVERSITA', SU MATERIE DI LORO SPECIFICO INTERESSE, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI

STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 22

REFERENDUM

01. SU RICHIESTA DI UN DECIMO DEGLI ELETTORI O SU RICHIESTA DI ALMENO 04 CONSIGLI DI QUARTIERE, IL COMUNE INDICE REFERENDUM CONSULTIVO, CHE ABBA PER OGGETTO ATTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE.

02. SONO ESCLUSE DAL REFERENDUM LE SEGUENTI MATERIE:

- REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
- TRIBUTI, BILANCIO E MUTUI;
- ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'.
- DESIGNAZIONI E NOMINE.

03. I QUESITI REFERENDARI DEBBONO ESSERE PRESENTATI SOTTO FORMA DI ARTICOLI O DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

04. L'AMMISSIBILITA' DEI PREDETTI QUESITI E' DICHIARATA DA UN "COMITATO DI GARANTI" COSTITUITO DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE, DA UN DOCENTE DI DIRITTO PUBBLICO, DESIGNATO DAL SENATO ACCADEMICO DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA, E DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE PER TERRITORIO.

05. LE PRONUNCE REFERENDARIE SONO VALIDE A CONDIZIONE CHE VI ABBA PARTECIPATO LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO ED ABBIANO RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.

06. IL SINDACO E' TENUTO A CONVOCARE APPOSITA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 30 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO, PER PROCEDERE ALLA DISCUSSIONE SULL'ESITO DEL REFERENDUM.

07. L'INDIZIONE E' DEMANDATA AL SINDACO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. E' VIETATO RIPROPORRE REFERENDUM PER LA STESSA MATERIA.

09. IL COMUNE, PREVIA INTESA CON I COMUNI CONTERMINI, PUO' PREVEDERE LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM A CARATTERE INTERCOMUNALE.

10. NON SI PROCEDE ALLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA OVE IL CONSIGLIO COMUNALE RECEPISCA CON PROPRIA DELIBERAZIONE IL QUESITO REFERENDARIO.

11. IL REGOLAMENTO STABILISCE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, DI ACCETTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, I TERMINI DI INDIZIONE, LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E LA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

TITOLO 03

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 23

ORGANI DEL COMUNE

01. SONO ORGANI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 24

POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COLLETTIVITA' ED E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. HA COMPETENZA PER GLI ATTI FONDAMENTALI MEGLIO DESCRITTI NELL' ARTT. 32 COMMA 02 DELLA LEGGE 142/90 , ED ADEMPIE A TUTTE QUELLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, NONCHE' DAL PRESENTE STATUTO.

03. L' ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO AD ALTRO ORGANO, NE' LE DELIBERAZIONI, IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, POSSONO ESSERE ADOTTATE, IN VIA DI URGENZA, DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DEL BILANCIO, DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO, NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

04. SPETTA, ALTRESI', AL CONSIGLIO:

A) LA DISCIPLINA PER L' ADESIONE AD INIZIATIVE A RILEVANZA ALMENO COMUNALE PROMOSSE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ISTITUZIONI, CONSORZI, SOCIETA', NEI SETTORI ECONOMICO-TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO, SECONDO LE MODALITA' DA PREVEDERE IN APPOSITO REGOLAMENTO, AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA LEGGE 241/90 ;

B) LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, LA SURROGA, L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA PRONUNCIA DI DECADENZA DEI COMPONENTI LA GIUNTA E DEI CONSIGLIERI, LE EVENTUALI SURROGHE DI RAPPRESENTANTI DELL' ENTE, NOMINATI AI SENSI DELL' ARTICOLO 36 COMMA 05 LEGGE 142/90 .

ART. 25

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE E' RISERVATA ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE, E DEVE AVVENIRE ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

02. IN QUESTA STESSA PRIMA ADUNANZA SI PROCEDE ALLA PRESA D' ATTO DELLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI E DELLA NOMINA DEI RISPETTIVI PRESIDENTI.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

04. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

06. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 29 E 30 DEL PRESENTE STATUTO.

07. PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, ALLE QUALI, PERALTRO, NON SI FA LUOGO SE NON DOPO AVER PROCEDUTO AD EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 45 DEL PRESENTE STATUTO.

08. OGNI ALTRA DISPOSIZIONE VIENE DEMANDATA ALL' APPROVAZIONE DELL' APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 26

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO, PREVIA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE. LE SESSIONI ORDINARIE SONO QUELLE NELLE QUALI SONO POSTE IN DISCUSSIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL CONTO CONSUNTIVO. CIASCUNA SESSIONE ORDINARIA INIZIA CON L'ISCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI CUI SOPRA E TERMINA CON L'APPROVAZIONE DEGLI STESSI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE RIUNITO STRAORDINARIAMENTE:

- A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO , SENTITI I PRESIDENTI DEI GRUPPI;
- B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, CHE NE FISSA IL GIORNO DELLA SEDUTA;
- C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLA LETTERA B) E C) DEL COMMA PRECEDENTE, L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO DI URGENZA, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO PUO' AVVENIRE CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE: MA IN QUESTO CASO, SE LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI LO RICHIEDA, OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', SU INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO O DEL PREFETTO, NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE PREVIA DIFFIDA.

ART. 27

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SENTITI I PRESIDENTI DEI GRUPPI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 28

AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE ED IL RELATIVO ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI DEVE ESSERE PUBBLICATO, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL SEGRETARIO GENERALE, ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

- A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUANDO SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;
- B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, PER LE SESSIONI STRAORDINARIE;
- C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL'ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 29

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA-ADUNANZA, E' SUFFICIENTE L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO MEMBRI.

03. IL CONSIGLIO, COMUNQUE, NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DAL PRECEDENTE ARTICOLO E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO. ESSI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 30

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGOONO;

B) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI DI URGENZA, LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 31

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE E VENGONO DIVULGATE A MEZZO DI ORGANI DI INFORMAZIONE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI DEVE RIUNIRE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 32

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 33

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO CON DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI ED IL REGOLAMENTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO PREDETTO.

ART. 34

ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE:

- A) LE COMMISSIONI CONSILIARI;
- B) I GRUPPI ED I LORO PRESIDENTI;
- C) LA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI.

ART. 35

COMMISSIONI CONSILIARI

01. LE COMMISSIONI SONO COMPOSTE DA CONSIGLIERI COMUNALI E NOMINATE DAL CONSIGLIO, SU DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI, SUCCESSIVAMENTE ALLA ELEZIONE DEGLI ORGANI, CON VOTO PALESE CON UNICA VOTAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, COSTITUITE IN MODO CHE CIASCUNA CORRISPONDA AD UN SETTORE ORGANICO IN MATERIE, INDIVIDUATO SULLA BASE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE.

03. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CRITERI PER ASSICURARE IL RISPETTO DELLA PROPORZIONALITA' DEI GRUPPI CONSILIARI, IN SENO ALLE COMMISSIONI; DISCIPLINA L'ATTIVITA' E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI PER L'ESAME DI PROBLEMI PARTICOLARI, STABILENDONE LA COMPOSIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE, LE COMPETENZE E LA DURATA.

05. CIASCUNA COMMISSIONE PERMANENTE O SPECIALE, ELEGGE AL PROPRIO INTERNO UN PRESIDENTE ED UN VICE PRESIDENTE.

06. LE SEDUTE DELLE COMMISSIONI SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

07. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE CHIUNQUE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

08. IL SINDACO ED I COMPONENTI DELLA GIUNTA HANNO DIRITTO E, SE RICHIESTO, IL DOVERE DI PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, SENZA, PERALTRO, AVERE DIRITTO DI VOTO.

09. LE COMMISSIONI CONSILIARI, PERMANENTI O SPECIALI, POSSONO DISPORRE L'AUDIZIONE DI DIRIGENTI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI O DELLE AZIENDE SPECIALI, NONCHE' DI ESPERTI O DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, DI ENTI O DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 36

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

01. SPETTA ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI ESAMINARE PREVENTIVAMENTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PRESENTATE O DA PRESENTARE AL CONSIGLIO.

02. LE COMMISSIONI POSSONO CHIEDERE AL SINDACO L'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI.

03. SPETTA, ALTRESI', ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, VERIFICARE LO STATO DI ATTUAZIONE DI PIANI, DI PROGRAMMI GENERALI E DI PROGRAMMI SETTORIALI, PER RIFERIRNE AL CONSIGLIO, ED OGNI ALTRO COMPITO LORO ASSEGNATO DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 37

COMPITI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI SPECIALI PER SVOLGERE INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE O PER STUDIARE DETERMINATI PROBLEMI AL FINE DI ESPERIRE INDAGINI CONOSCITIVE SU ARGOMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE PER L'ATTIVITA' DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI STRUMENTI PER OPERARE, IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI E LE INDENNITA'.

ART. 38

DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

03. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INTERROGAZIONE, DI INTERPELLANZA E DI MOZIONE.

04. A CIASCUN CONSIGLIERE VENGONO RICONOSCIUTE INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE, IL CUI AMMONTARE E' DETERMINATO DALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

05. I CONSIGLIERI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE, DECADONO. LE MODALITA' OPERATIVE RIMANGONO QUELLE PREVISTE DALL' ARTT. 09/BIS DEL T.U. 16.05.90 , N. 570 .

06. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. CIASCUN CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

08. HA DIRITTO:

A) DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI;

B) DI AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

C) DI OTTENERE COPIA DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI DEL COMUNE, DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI.

09. E' TENUTO, NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE, AL SEGRETO D'UFFICIO.

10. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA, IN SEDE PROCESSUALE, AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO, CHE SI TROVANO IMPLICATI IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI COLLEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE O PENALE, IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO, A CONDIZIONE CHE NON CI SIA CONFLITTO D'INTERESSE CON L'ENTE.

11. IL COMUNE ASSICURA I PROPRI AMMINISTRATORI ED I PROPRI RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI CONSEGUENTI ALL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO.

12. QUANDO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI NE FACCIAMO RICHIESTA SCRITTA, ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, LE DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DA NOTIFICARE CONTEMPORANEAMENTE AI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI, DI CUI ALLA RICHIESTA, DOVRANNO ESSERE INVIAE DAL SEGRETARIO GENERALE AL CO.RE.CO. PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITA'.

ART. 39

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO GENERALE, CHE NE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO.

ART. 40

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA COSTITUITA DAI VOTI DI LISTA CONGIUNTAMENTE AI VOTI DI PREFERENZA.

ART. 41

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI NELLA PRIMA SEDUTA, SUCCESSIVAMENTE ALLA CONVALIDA, CON UNA DICHIARAZIONE DI ADESIONE SOTTOSCRITTA DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA, CHE NE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, SI COSTITUISCONO IN GRUPPI.

02. CIASCUN GRUPPO CONSILIARE DEVE ESSERE COMPOSTO DA ALMENO TRE CONSIGLIERI. UN GRUPPO PUO' ESSERE COMPOSTO ANCHE DA UNO O DUE CONSIGLIERI, A CONDIZIONE CHE RAPPRESENTINO UNA LISTA CHE HA OTTENUTO UNO O DUE SEGGI.

03. A CIASCUN GRUPPO CONSILIARE VENGONO ASSICURATE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, TENENDO PRESENTE LE

ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

ART. 42

CONFERENZA DEI PRESIDENTI DI GRUPPI

01. LA CONFERENZA E' FORMATA DAI PRESIDENTI DI CIASCUN GRUPPO CONSILIARE ED E' PRESIDUTA DAL SINDACO, O, IN CASO DI SUA ASSENZA OD IMPEDIMENTO, DAL VICE SINDACO.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA I POTERI DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

ART. 43

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA SEI ASSESSORI.

02. UN ASSESSORE, DESIGNATI CONTESTUALMENTE AL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ASSUME LA CARICA DI VICE SINDACO ED ESERCITA LE FUNZIONI

VICARIE IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO.

03. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, SVOLGE TALI FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 44

ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. POSSONO ESSERE ELETTI ASSESSORI ANCHE CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, CHE NON SIANO STATI CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE, QUANDO PER PARTICOLARI COMPETENZE PROFESSIONALI, TECNICHE E SCIENTIFICHE SE NE RENDA OPPORTUNA LA ELEZIONE, IN RIFERIMENTO ALL'ATTUAZIONE DI SPECIFICI E PARTICOLARI PROGRAMMI E PROGETTI CONTENUTI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE NON POSSONO SUPERARE UN TERZO DEI COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ART. 45

ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI, PER COME SPECIFICATO NEL PRECEDENTE ARTT. 25 , SONO CONVOCATE CONTESTUALMENTE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. L'ELEZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI DEVE AVVENIRE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI; A TAL FINE, VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA, O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE

DELLE STESSE.

03. QUALORA IN NESSUNA DELLE PREDETTE VOTAZIONI NON SI RAGGIUNGA LA MAGGIORANZA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL CONSIGLIO VIENE SCIOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 , LEGGE 142/90 .

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE, E SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO DA DEPOSITARE ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO, VICE SINDACO E DI ASSESSORE, A SEGUITO DI UN DIBATTITO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO.

ART. 46

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE
01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 47

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA

DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA, DELEGA ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE AD INTERIM LE FUNZIONI.

ART. 48

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL SINDACO, IL VICE SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI

SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO

SINDACO, UN NUOVO VICE SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

ESSA E' CONSEGNATA AL SEGRETARIO COMUNALE, IL QUALE E' TENUTO A FARLA NOTIFICARE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA L'AUTOMATICA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 49

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO AL SEGRETARIO GENERALE ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, AL FINE DI STABILIRE LA DECORRENZA DEL TERMINE DEI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 , DELLA LEGGE 142/90 .

03. QUALORA LE DIMISSIONI VENGANO PRESENTATE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DI GIUNTA O DI CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

04. IN CASO DI DIMISSIONI NON CONTESTUALI DEGLI ASSESSORI, LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA OPERA SE FRATTANTO NON SI SIA PROVVEDUTO ALLA SOSTITUZIONE E SI SIA RAGGIUNTA LA META' PIU' UNO DEGLI ASSESSORI DIMISSIONARI.

05. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 50

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA D'INELEGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE;

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI UN QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DI UN ASSESSORE, SI PROCEDERA' ALLA SUA SURROGAZIONE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 51

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DEL SINDACO DA DEPOSITARE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA SEDUTA.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 52

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI.

03. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI ADOTTATI DALLA GIUNTA, ED INDIVIDUALMENTE PER GLI ATTI DEI LORO RISPETTIVI ASSESSORATI.

04. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

05. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO SVOLGE LE LORO FUNZIONI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 04 VERRANNO SUCCESSIVAMENTE COMUNICATE DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 53

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE, PER IL PRESENTE STATUTO E PER I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE, IN GENERALE, ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO O DA CHI

LO SOSTITUISCE, CON AVVISO SCRITTO DA FAR PERVENIRE AGLI ASSESSORI ALMENO 12 ORE PRIMA, ANCHE PRESSO L'UFFICIO DELL'ASSESSORE STESSO. IN CASO DI URGENZA, E SOLO PER UN ARGOMENTO, PUO' ESSERE RIUNITA, PRESCINDENDO DA QUALSIASI FORMALITA' DI CONVOCAZIONE.

02. LE SUE DELIBERAZIONI NON SONO VALIDE SE NON INTERVIENE LA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE NON SONO PUBBLICHE, MA POSSONO PARTECIPARE, A RICHIESTA DEL SINDACO, I REVISORI DEI CONTI, SENZA, PERALTRO, DIRITTO DI VOTO.

04. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

05. LA GIUNTA PUO' ASSUMERE DELIBERAZIONI D'URGENZA SOLO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 .

ART. 55

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO PRESIEDE LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL SINDACO, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. IL DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA DELLA SPALLA DESTRA.

04. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI, IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

05. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLA LEGGE REGIONALE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

06. PER LE FUNZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 56

COMPETENZE DEL SINDACO

01. IL SINDACO:

A) RAPPRESENTA IL COMUNE;

B) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA LA DATA DELL'ADUNANZA;

C) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

D) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, NONCHE' ALL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEGLI ORGANI COMUNALI;

E) COORDINA, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI IMPARTITI DAL CONSIGLIO, GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI;

F) INDICE I REFERENDUM COMUNALI, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO;

G) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBITE O DELEGATE AL COMUNE;

H) RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE;

I) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

L) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;

- M) AVVIA IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E, PUO' SOSPENDERE GLI STESSI NEI CASI DI URGENZA, ESPRESSAMENTE PREVISTI DAL REGOLAMENTO ORGANICO, RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUA PRIMA ADUNANZA, ALLE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED AI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI;
- N) CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SU AUTORIZZAZIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO;
- O) PROVVEDE ALLE NOMINE DI COMPETENZA CONSILIARE NEI CASI E CON LE PROCEDURE DI LEGGE;
- P) PROPONE AL CONSIGLIO MOTIVATA REVOCA DEGLI ASSESSORI;
- Q) PUO' OPPORRE LA "RISERVATEZZA" A DOCUMENTI E AD ATTI DEL COMUNE AI SENSI DEL COMMA 03 ARTT. 07 LEGGE 142/90 ;
- R) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DALLE LEGGI E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 57

DELEGATI DAL SINDACO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI ASSEGNARE, CON SUO PROVVEDIMENTO, AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ORGANICAMENTE PER GRUPPI DI MATERIE E CON DELEGA A FIRMARE GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, RELATIVE ALLE FUNZIONI ISTRUTTORIE LORO ASSEGNATE.
02. NELL' ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL SINDACO UNIFORMERA' I SUOI PROVVEDIMENTI AL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI DIRIGENTI.
03. IL SINDACO, QUANDO PARTICOLARI MOTIVI LO RICHIEDANO, PUO' DELEGARE AD UNO O PIU' CONSIGLIERI L'ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI SUA COMPETENZA INERENTI A SPECIFICHE ATTIVITA' O SERVIZI. IL CONSIGLIO PRENDE ATTO DEL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO.

ART. 58

DECENTRAMENTO

01. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ISTITUITI I CONSIGLI DI QUARTIERE, QUALI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, DI CONSULTAZIONE E DI GESTIONE DI SERVIZI DI BASE, NONCHE' DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELEGATE DAL COMUNE.
02. I CONSIGLI DI QUARTIERE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE PROPORZIONI DEI GRUPPI POLITICI CHE LO COMPONGONO.
03. LA COMPOSIZIONE, LA ESTENSIONE TERRITORIALE, L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI SINGOLI CONSIGLI DI QUARTIERE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.
04. LE FUNZIONI DELEGATE AI CONSIGLI DI QUARTIERE SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE NE ASSICURA L'ESERCIZIO CON APPOSITI STANZIAMENTI DI BILANCIO ED ASSEGNAZIONE DI PERSONALE.

TITOLO 04

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

ART. 59

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI TRASPARENZA DELLE PROCEDURE E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE ED AI DIRIGENTI.
02. ASSUME COME CARATTERE ESSENZIALE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA', ECONOMICITA', EFFICACIA ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
03. IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI, DEI QUADRI E DEGLI IMPIEGATI E' ASSICURATO PER COME PREVISTO DALLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , DALLA LEGGE 07.08.90 N. 241, DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO DEL PERSONALE. DEL PERSONALE.

ART. 60

PERSONALE

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI.
03. SONO DISCIPLINATI CON IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO:
 - A) GLI ORGANI, GLI UFFICI, I MODI DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI MEDESIMI, I PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI;
 - B) I PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE DI STATO GIURIDICO E DI ESTINZIONE PER RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO;
 - C) I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI IN CIASCUNO DI ESSI COMPRESI;
 - D) I CRITERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E L'ADDESTRAMENTO;
 - E) I RUOLI ORGANICI, LA LORO CONSISTENZA E LA DOTAZIONE COMPLESSIVA DELLE QUALIFICHE;
 - F) LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DELLE LIBERTA' E DEI DIRITTI FONDAMENTALI;
 - G) LE RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI, COMPRESSE QUELLE DISCIPLINARI;
 - H) LA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO;
 - I) L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI CITTADINI NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI DIPENDENTI ED IL LORO DIRITTO DI ACCESSO E DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE;
04. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI E DIRIGENZIALI, IN RELAZIONE AL GRADO DI COMPLESSITA' DELLA FUNZIONE E DEI REQUISITI RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA STESSA, ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA';
05. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 61

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE SARA' GIUDICATA SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

LE MODALITA' DI APPLICAZIONE, INSERITE IN APPOSITO REGOLAMENTO, DOVRANNO PREVEDERANNO LE RELATIVE SANZIONI, IL PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. LA COMMISSIONE, ALL'UOPO PREDISPOSTA, E' COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO ORGANICO.

ART. 62

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

01. L'ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA DEL COMUNE E' DEFINITA DAL REGOLAMENTO, CHE NE INDIVIDUA L'ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

02. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE, ESERCITA FUNZIONI DI DIREZIONE IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITA' DI RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. AD OGNI FUNZIONARIO, CUI SONO ATTRIBUITI I COMPITI DI DIREZIONE, VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, PERSONALE E MEZZI ALLO STESSO DEMANDATI.

04. LA FUNZIONE DI DIREZIONE COMPORTA LA EMANAZIONE DI DIRETTIVE, ISTRUZIONI, INDIRIZZI, ORDINI DI SERVIZIO, ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, E QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, A CUI IL PERSONALE INTERESSATO DEVE OBBLIGATORIAMENTE ATTENERSI.

05. LE FUNZIONI DI DIREZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA FUNZIONALMENTE SOTTORDINATE SI ESERCITANO ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DELLE STESSE.

06. PER OGNI SERVIZIO, ATTIVITA', PROGETTO E PROGRAMMA VA INDIVIDUATO IL SOGGETTO RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ART. 63

AREE FUNZIONALI E UNITA' ORGANIZZATIVE

01. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA DISTINTE AREE FUNZIONALI, CUI AFFERISCONO LE UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE, NONCHE' LE MODALITA', PROCEDURE E REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO, O LA REVOCA DI INCARICHI DI DIREZIONE.

02. E' ISTITUITO IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA RESPONSABILITA' DEI FUNZIONARI E DI VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI DALLE STRUTTURE DI GESTIONE DEI SERVIZI.

ART. 64

SEGRETARIO GENERALE

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

02. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO DEL COMUNE DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, OLTRE ALLE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 142/90 :

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI DIRIGENTI E NE COORDINA L' ATTIVITA' ;

B) COMPIE TUTTI QUEGLI ATTI E TUTTE QUELLE ATTIVITA' NECESSARIE PER ESEGUIRE I PROVVEDIMENTI DEGLI ORGANI ELETTIVI;

C) VIGILA SULLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI;

D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO ED ESPRIME PARERE DI LEGITTIMITA' SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI;

E) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENZIALE;

F) RICEVE LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA;

G) RICEVE GLI ATTI DI DIMISSIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI E DEI CONSIGLIERI;

H) INVIA AI PRESIDENTI DEI GRUPPI ED AL DIFENSORE CIVICO COPIA DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA;

I) PRESIEDE E DIRIGE LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI.

ART. 65

VICE SEGRETARIO GENERALE

01. E' PREVISTO NELLA PIANTA ORGANICA DEL COMUNE IL POSTO DEL VICE SEGRETARIO GENERALE.

02. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE I COMPITI STABILITI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 52 LEGGE 142/90 .

03. I REQUISITI DI ACCESSO, LE MATERIE E LE PROVE DI ESAME PER LA NOMINA DEL POSTO DI VICE SEGRETARIO, DEVONO ESSERE ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER IL POSTO DI SEGRETARIO DELL' ENTE. IN OGNI CASO DOVRANNO ESSERE SALVAGUARDATI I DIRITTI ACQUISITI DA CHI HA GIA' CONSEGUITO LA NOMINA IN RUOLO CON LA QUALIFICA DI VICE SEGRETARIO.

04. OLTRE AI COMPITI DI CUI AL COMMA 02 IL VICE SEGRETARIO E' PREPOSTO ALLA DIREZIONE DI AREA FUNZIONALE DI MASSIMA ESTENSIONE.

ART. 66

CONFERENZE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI

01. PER UN MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, PER FAVORIRNE L' ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI, PRESIEDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO GENERALE, ANCHE AI FINI DELL' ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL' ENTE PER GLI ORGANI ELETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I RESPONSABILI DELLE AREE FUNZIONALI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULTIVE, ORGANIZZATORIE, ISTRUTTORIE ED ATTUATIVE.

03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 67

COMPITI ED ATTIVITA' DEI DIRIGENTI, DEI FUNZIONARI E RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

01. L' ATTIVITA' DEI FUNZIONARI E' ISPIRATA AL PRINCIPIO PER CUI I POTERI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO SPETTANO AGLI ORGANI ELETTIVI, MENTRE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E' ATTRIBUITA AI MEDESIMI.

02. AD ESSI, ALTRESI', COMPETONO L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DI DIREZIONE, DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI, NONCHE' DI STUDIO, DI RICERCA, E L'ESPLETAMENTO DI INCARICHI SPECIALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL' ENTE.

03. SPETTANO, ANCORA, TUTTI I COMPITI, COMPRESA L' ADOZIONE DI ATTI DOVUTI, CHE IMPEGNANO L' AMMINISTRAZIONE VERSO L' ESTERNO, CON ESCLUSIONE DI QUELLI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA A PRESTAZIONE PERIODICA, SALVO ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

04. SPETTA AI DIRIGENTI DI AREA FUNZIONALE PRESIDERE LE COMMISSIONI DI APPALTO DI OPERE E SERVIZI, PER LE ALIENAZIONI DI BENI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' E PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.

05. SPETTA AI FUNZIONARI LA PRESIDENZA DI COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, NON ATTRIBUITE AL SEGRETARIO GENERALE DALL' ARTT. 64 DEL PRESENTE STATUTO, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE E SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

06. LE COMMISSIONI DI CONCORSO PER L' ASSUNZIONE DI PERSONALE SONO FORMATE DA ESPERTI, ESTRANEI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA COMUNALE, IN POSSESSO DI REQUISITI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. SPETTA AI FUNZIONARI ED AI RESPONSABILI DI UNITA' AMMINISTRATIVE ORGANIZZARE E DIRIGERE L' ATTIVITA' DEGLI UFFICI CHE DA ESSI DIPENDONO.

08. SPETTA AI FUNZIONARI PREPOSTI ALLA DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI ASSEGNARE IL RESTANTE PERSONALE A CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA DI MASSIMA DIMENSIONE.

09. SPETTA ANCHE AI FUNZIONARI-RESPONSABILI ADOTTARE GLI ATTI DI CERTIFICAZIONE, DI ATTESTAZIONE, LE DICHIARAZIONI, ALTRI ATTI A CONTENUTO PRIVO DI MANIFESTAZIONE DI VOLONTA', NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE MATERIE DI COMPETENZA AD ECCEZIONE DI QUELLE DALLA LEGGE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA DEL SINDACO.

ART. 68

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI

01. I DIRIGENTI SONO RESPONSABILI DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LORO

ATTRIBUITE E DEI RISULTATI CONSEGUITI, NONCHE' DEL BUON ANDAMENTO E DELLA IMPARZIALITA' DELL'AZIONE DEGLI UFFICI CUI SONO PREPOSTI, AI SENSI DELLE LEGGI 86/90 , 142/90 , 241/90 .

02. IN PARTICOLARE SONO RESPONSABILI DELL'ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI DEGLI ORGANI DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEL REGOLAMENTO.

ART. 69

INCARICHI DI DIRIGENZA

01. LA COPERTURA TEMPORANEA DEI POSTI DI QUALIFICA DIRIGENZIALE PUO' AVERE LUOGO CON DELIBERAZIONE D'INCARICO DEL CONSIGLIO COMUNALE, VALUTATA LA PROFESSIONALITA', IN RELAZIONE AL POSTO DA RICOPRIRE, PRIMA TRA I DIPENDENTI E, IN MANCANZA DI QUESTI, TRA PROFESSIONISTI ESTERNI SELEZIONATI COME DA REGOLAMENTO.

02. CON QUESTI ULTIMI SARA' STIPULATO UN CONTRATTO A TERMINE DI DIRITTO PRIVATO.

03. L'INCARICO, DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, POTRA' CESSARE CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO, IN RIFERIMENTO AL MANCATO CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ART. 70

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE, AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA' PER OBIETTIVI DETERMINATI, E CONVENZIONI A TERMINE, FISSANDONE MODALITA' E DURATA.

ART. 71

RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI, CHE PER INOSSERVANZA DI UN DOVERE D'UFFICIO, CONNESSO ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, CAGIONINO, MEDIANTE VIOLAZIONE DI DIRITTI, UN DANNO INGIUSTO PER COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO, SONO TENUTI AL RISARCIMENTO PERSONALMENTE.

02. IL DANNO PUO' INVESTIRE SIA GLI INTERESSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE GLI INTERESSI DEI TERZI.

03. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI, AUTORI DEL FATTO DANNOSO, SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

04. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

05. QUANDO LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI SIA DERIVATA DA ATTI DI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE, SONO RESPONSABILI, IN SOLIDO, IL PRESIDENTE ED I MEMBRI DEL COLLEGIO, CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ADOZIONE DELL'ATTO.

06. LA RESPONSABILITA' E' ESCLUSA PER COLORO CHE ABBIANO FATTO CONSTATARE NEL VERBALE IL PROPRIO DISSENSO.

07. OVE IL COMUNE CORRISPONDA AD UN TERZO L'AMMONTARE DI UN DANNO, SI RIVALE CONTRO IL RESPONSABILE DEL FATTO DANNOSO.

08. SONO FATTE SALVE LE EVENTUALI AZIONI PENALI E/O DISCIPLINARI.

09. IL SEGRETARIO GENERALE, I DIRIGENTI ED I RESPONSABILI DI UFFICI, CHE VENGONO A CONOSCENZA DIRETTAMENTE O A SEGUITO DI RAPPORTO DEI SUBORDINATI, DI FATTI, CHE DIANO LUOGO A RESPONSABILITA', SONO TENUTI A FARNE DENUNCIA AL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, INDICANDONE GLI ELEMENTI RACCOLTI PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA' E LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI.

ART. 72

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI

01. GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI RESPONSABILITA' DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, SE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI LORO ASSEGNATE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, CAGIONINO UN DANNO ALL'AMMINISTRAZIONE, CHE SI CONCRETI IN UNA DIMINUZIONE PATRIMONIALE, DOVUTA AD UNA MINORE ENTRATA, O PER AVERE IMPUTATO ALL'ENTE UNA MAGGIORE SPESA.

02. L'EVENTO DANNOSO DEVE ESSERE SEMPRE RICONDOTTO AD UN COMPORTAMENTO DOLOSO O COLPOSO.

03. LA COMPETENZA AD ESERCITARE L'AZIONE DI RESPONSABILITA' E' DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI.

04. INCORRONO NELLA RESPONSABILITA' CONTABILE I FUNZIONARI CHE ABBIANO MANEGGIO DI PUBBLICO DENARO E DI BENI DELL'ENTE.

05. L'AZIONE DI RESPONSABILITA' SI PRESCRIVE IN 05 ANNI E NON SI ESTENDE AGLI EREDI.

06. E' FATTA SALVA L'EVENTUALE AZIONE PENALE E/O DISCIPLINARE.

ART. 73

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. IL SEGRETARIO GENERALE, IL CAPO SETTORE, I DIRIGENTI DI SERVIZI, I FUNZIONARI, PREPOSTI ALLE UNITA' OPERATIVE, SONO RESPONSABILI, AI SENSI DI LEGGE, OGNUNO PER QUANTO DI COMPETENZA, ALL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

02. IL DIRIGENTE DI GRADO PIU' ELEVATO HA IL COMPITO DI DEFINIRE LE PRIORITA', DI STABILIRE LE METODOLOGIE GENERALI, DI GESTIRE GLI ASPETTI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE DI LIVELLO INFERIORE, DI INDIVIDUARE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, DI VALUTARE I RISULTATI.

03. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO O UNITA' AVENTE COMPETENZA NELLA MATERIA RELATIVA AD UN DETERMINATO PROCEDIMENTO, HA IL COMPITO DI ORGANIZZARE L'ATTIVITA' SPECIFICA PER LA SOLUZIONE DELLA PRATICA, DEFINENDO PARAMETRI TECNICI ED OPERATIVI.

04. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA LA COMPETENZA DI TUTTE LE FASI DELL'OPERAZIONE.

TITOLO 05

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 74

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA DEL COMUNE E' RISERVATO ALLA LEGGE.

02. NELL'AMBITO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE E' TITOLARE DI AUTONOMIA FINANZIARIA, FONDATA SU CERTEZZA DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

03. IL COMUNE E', ALTRESI', TITOLARE DELLA POTESTA' IMPOSITIVA, AUTONOMA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE, ED HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 75

ENTRATE

01. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALE E COMPARTICIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI E REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI.

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

02. I TRASFERIMENTI ERARIALI DEVONO GARANTIRE I SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI; LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI PER LA COMUNITA' ED INTEGRANO LA CONTRIBUZIONE ERARIALE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI INDISPENSABILI.

03. NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' CONCESSE DALLA LEGGE IL COMUNE ISTITUISCE, CON DELIBERAZIONE CONSILIARE, IMPOSTE, TASSE E TARIFFE, ADEGUANDO QUESTE ULTIME CON OPPORTUNE DIFFERENZIAZIONI, PER QUANTO POSSIBILE, AL COSTO DEI RELATIVI SERVIZI.

04. LA REGIONE ASSICURA LA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI NECESSARI ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI TRASFERITE O DELEGATE:

A) PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI SVILUPPO;

B) PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO. I PIANI SUDDETTI, CHE NON PREVEDONO LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUESTIONE, SONO DA RITENERSI ILLEGITTIMI.

ART. 76

GESTIONE

01. I FATTI GESTIONALI SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA E DIMOSTRATI NEL RENDICONTO COMPRENDENTE IL CONTO DEL BILANCIO ED IL CONTO DEL PATRIMONIO.

02. IL CONTO CONSUNTIVO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ALLEGA AL CONTO CONSUNTIVO UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CON CUI ESPRIME LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA DELL'AZIONE CONDOTTA SULLA BASE DEI RISULTATI CONSEGUITI, IN RAPPORTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI, NONCHE', LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 77

USCITE

01. LA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMUNE SI SVOLGE IN BASE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE, DELIBERATO DAL CONSIGLIO ENTRO IL 31 OTTOBRE, PER L'ANNO SUCCESSIVO, OSSERVANDO I PRINCIPI DELLE UNIVERSALITA', DELLE INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.
02. IL BILANCIO E GLI ALLEGATI PRESCRITTI DALLA LEGGE DEVONO ESSERE REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.
03. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. SENZA TALE IMPEGNO L'ATTO E' NULLO DI DIRITTO AI SENSI DEL COMMA 05 , ARTT. 55 , DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 .
04. L'ENTE E' TENUTO AD OSSERVARE L'OBBLIGO DELL'EQUILIBRIO GESTIONALE DEL BILANCIO.
05. A TAL FINE, ALL'ATTO DELLA PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO ED IN TUTTE LE FASI SUCCESSIVE DI ESECUZIONE DELLO STESSO, L'UFFICIO DI RAGIONERIA DOVRA' GARANTIRE LA COSTANTE COERENZA INTERNA DEGLI ATTI E LA CORRISPONDENZA DEI DATI CONTABILI CON QUELLE DELLE DELIBERAZIONI, NONCHE' CON I DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI ALLEGATI ALLE STESSE.
06. UNA EVENTUALE VIOLAZIONE DI DETTO OBBLIGO DETERMINA LA RESPONSABILITA' DI CUI AGLI ARTT. 71 E 72 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 78

SERVIZIO TESORERIA

01. IL COMUNE HA UN SERVIZIO DI TESORERIA CHE COMPRENDE:
 - A) LA RISCOSSIONE DI TUTTE LE ENTRATE VERSATE IN BASE AD ORDINI DI INCASSO E LISTE DI CARICO DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO;
 - B) IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI;
 - C) IL PAGAMENTO, ANCHE IN MANCANZA DEI RELATIVI MANDATI, DELLE RATE AMMORTAMENTO MUTUI E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI, AI SENSI DELLA LEGGE 08.01.79 N. 03 .
02. I RAPPORTI CON IL TESORIERE SONO REGOLATI DALLA LEGGE, DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DI CUI ALL' ARTT. 59 LEGGE 142/90 E DA APPOSITA CONVENZIONE.

ART. 79

COLLEGIO DEI REVISORI

01. IL CONSIGLIO ELEGGE, CON VOTO LIMITATO A DUE COMPONENTI, IL COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DI TRE MEMBRI, DI CUI DUE DESIGNATI DALLA MAGGIORANZA ED UNO DALLA MINORANZA, SCELTI COME APPRESSO:
 - A) UNO TRA GLI ISCRITTI AL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALE DEI CONTI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO;
 - B) UNO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI;
 - C) UNO TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEI RAGIONIERI.
02. I REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA

VOLTA. NEL TRIENNIO NON POSSONO ASSUMERE ALTRI INCARICHI ANALOGHI PRESSO ALTRI ENTI LOCALI.

03. SI APPLICANO PER I SINGOLI COMPONENTI IL COLLEGIO LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DAGLI ARTT. 290 T.U. 04.02.1915 N. 148 E 2399 C.C. , E ARTT. 06 LEGGE N. 80/91 .

04. IL COLLEGIO DEI REVISORI ASSUME LA NATURA DI ORGANO INTERNO DELL'ENTE ED I COMPONENTI SONO REVOCABILI PER INADEMPIENZA E PER GRAVI MOTIVI, CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL LORO MANDATO E SUL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO.

05. IL COLLEGIO DEI REVISORI VIGILA COSTANTEMENTE SULLA GESTIONE DELL'ENTE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASSESTAMENTI DI BILANCIO, ALLE VERIFICHE CONTABILI ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE; ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEI DATI DEL CONTO CONSUNTIVO CON I RISULTATI DELLA GESTIONE; REDIGE APPOSITA RELAZIONE SUL CONTO STESSO; FORMULA RILIEVI E PROPOSTE SULLA REGOLARITA', PRODUTTIVITA', EFFICIENZE ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE; COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA.

06. A TAL FINE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE, NONCHE' DI AVVALERSI DELLA SEDE E DELLE ATTREZZATURE E DELLA COLLABORAZIONE DELLA STRUTTURA BUROCRATICA.

07. PER I COMPONENTI DEL COLLEGIO E' FISSATO UN COMPENSO, LA CUI ENTITA' SARA' DETERMINATA NELLA DELIBERA DI NOMINA, AI SENSI DI LEGGE.

08. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E' TENUTO A PARTECIPARE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO IN OCCASIONE DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO, NONCHE' ALLE RIUNIONI DI CONSIGLIO, DI GIUNTA E DI COMMISSIONI OGNI QUALVOLTA IL SINDACO O I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, NELLE LORO RISPETTIVE COMPETENZE, RITENGANO OPPORTUNO INVITARLO.

09. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI, SECONDO LE MODALITA' DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

ART. 80

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' COMUNALE.

ART. 81

CONTRATTI

01. LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DA APPOSITO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 142/90 .

TITOLO 06

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 82

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. IL COMUNE PUO' ASSUMERE LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. LA LEGGE STABILISCE I SERVIZI RISERVATI, IN VIA ESCLUSIVA, ALLA GESTIONE, CON DIRITTO DI PRIVATIVA.

ART. 83

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

01. IL CONSIGLIO DELIBERA L'ASSUNZIONE DELL'ESERCIZIO DIRETTO DEI PUBBLICI SERVIZI NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE O DI OPPORTUNITA' SOCIALI;

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI, IL CUI CAPITALE SOCIALE E' DETENUTO ALMENO AL 51% DAL COMUNE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNO, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. NELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSUNZIONE DIRETTA DI UN SERVIZIO, GIA' AFFIDATO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, DOVRANNO ESSERE INDICATI I PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 03 DEL D.P.R. 01.10.1986 N. 902 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI O MODIFICAZIONI.

03. QUALORA ALLA COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PARTECIPINO PIU' ENTI LOCALI, IL POTERE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DI RISPETTIVA COMPETENZA E' ESERCITATO, SECONDO GLI ACCORDI INTERCORSI, E DELIBERATI DAI CONSIGLI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI.

04. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATI DAL COMUNE, SONO SCELTI FRA SOGGETTI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE, NONCHE' ABBIANO UNA NOTORIA E SPECIFICA COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA.

05. LA DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA STESSA SOCIETA' PER AZIONI SONO FISSATE NELL'ATTO COSTITUTIVO, AI SENSI DELLA LEGGE, IN UNO ALLE ATTRIBUZIONI ED ALLE COMPETENZE.

ART. 84

PARTECIPAZIONE A S.P.A. O AZIENDE

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO, A S.P.A. O AZIENDE PROMOSSE DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 85

AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO PUO' DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI, DOTATE DI PERSONALITA' GIURIDICA E DI AUTONOMIA GESTIONALE, APPROVANDONE IL RELATIVO STATUTO.

02. IL CONSIGLIO PUO', ALTRESI', DELIBERARE LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E ORGANISMI, DOTATI DI SOLO AUTONOMIA GESTIONALE.

03. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELLE ISTITUZIONI SONO:

A) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI NON PIU' DI 08 COMPONENTI, E COMUNQUE IN NUMERO PARI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE POSSEGGANO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E UNA SPECIFICA NOTORIA COMPETENZA TECNICA ED AMMINISTRATIVA. PER L'EVENTUALE REVOCA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME VIGENTI PER LA REVOCA DEGLI ASSESSORI COMUNALI;

B) IL PRESIDENTE, IN POSSESSO DEGLI STESSI REQUISITI RICHIESTI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTAZIONE SEPARATA, CHE PRECEDE QUELLA DEGLI ALTRI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

C) IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE, E' NOMINATO, A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, O INCARICATO TEMPORANEAMENTE TRA I DIRIGENTI DELL'ENTE NELLE MORE DI COPERTURA DEL RELATIVO POSTO.

04. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI; QUELLI DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

05. IL CAPITALE DI DOTAZIONE E' CONFERITO DAL COMUNE, CHE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DI GESTIONE, E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

06. IL PERSONALE DA ASSEGNARE PUO' ESSERE SCELTO TRA I DIPENDENTI DEL COMUNE O ASSUNTO DALL'ESTERNO AI SENSI DI LEGGE.

07. LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI E LE COMPETENZE DEL DIRETTORE E DEL PERSONALE DIPENDENTE SONO FISSATE DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI.

08. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DURANO IN CARICA PER IL PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED I SUOI COMPONENTI POSSONO ESSERE RICONFERMATI.

09. LA VOTAZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE CON VOTAZIONE PALESE E CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

10. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI DEVE PREVEDERE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE, NONCHE' FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE.

TITOLO 07

ASSOCIAZIONI E COOPERAZIONE

ART. 86

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PUO' DELIBERARE APPOSITA CONVENZIONE CON ENTI, AL FINE DI SVOLGERE SERVIZI DETERMINATI E FUNZIONI IN MODO COORDINATO.

02. LE CONVENZIONI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 87

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CONSORZI O PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI ESSI CON COMUNI O ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI, SECONDO LE NORME PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO PER LE AZIENDE SPECIALI, SE COMPATIBILI.

02. I CONSIGLI DEGLI ENTI CONSORZIATI APPROVANO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, LA CONVENZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, IN UNO ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO, AGLI ENTI CONSORZIATI.

04. IL SINDACO, O UN SUO DELEGATO, FA PARTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE, CHE E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CONSORZIATI, CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

05. L'ASSEMBLEA CONSORTILE ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

06. IL COMUNE SI ADEGUERA' ALLE NORME FISSATE DALLA LEGGE DELLO STATO PER L'EVENTUALE COSTITUZIONE DI CONSORZI OBBLIGATORI.

ART. 88

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI, PER LA LORO DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE CHE, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DELLO STESSO

ENTE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, PROMUOVE LA CONCLUSIONE IN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. L'ACCORDO PUO' ESSERE PROMOSSO DAL SINDACO, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI.

03. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE PROCEDIMENTI DI ARBITRATO ED INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEGLI ENTI CONSORZIATI.

04. AL FINE DI VERIFICARE LA POSSIBILITA' DELL'ACCORDO, IL SINDACO

CONVOCA UNA CONFERENZA DI TUTTI GLI ENTI INTERESSATI.

05. L'ACCORDO, CHE CONSISTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL CONSIGLIO

COMUNALE ED E' PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

06. LA DISCIPLINA E LA VIGILANZA SUGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , SI APPLICA A TUTTE LE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 08

ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 89

POTESTA' REGOLAMENTARE

01. IL CONSIGLIO ADOTTA, NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, I REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI, DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE NONCHE' DEGLI UFFICI E SERVIZI.

ART. 90

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DEGLI ESTREMI DEL CONTROLLO E DELLA PUBBLICAZIONE, AL MINISTERO DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. LA DICHIARAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE E' POSTA IN CALCE ALL'ORIGINALE DAL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.

ART. 91

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, O DALL'ULTIMA MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON TRASCORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE -

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO, ESCLUSI QUELLI DI CONTABILITA' E DISCIPLINA DEI CONTRATTI PREVISTI DALL' ARTT. 59 LEGGE 142/90 , DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL MEDESIMO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO OPERANTI QUELLI ATTUALMENTE IN VIGORE.